

**Nota prot. n. P13216/4122 Sott. 32 del 2/09/1993**

**Punto 1.1 - Edifici esistenti**

Con riferimento al quesito formulato con la nota di pari oggetto indicata a margine, si fa presente che dall'articolato del punto 1.1 del decreto in argomento si evince che si intendono per edifici "di nuova costruzione" quelli "i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto".

Pertanto, nel caso di edifici per i quali tali approvazioni siano state richieste prima di tale data, gli stessi andranno adeguati alle disposizioni del punto 13 del citato decreto, entro i termini previsti, in quanto i relativi progetti sono stati redatti in ottemperanza alle disposizioni vigenti precedentemente a tale atto.